



News

06/01/2021 00:14

DIRITTO E FISCO

Massimale, dopo 25 anni l'Inps incrocia gli archivi

Claudio Della Monica

Dopo aver avviato nel corso del mese di dicembre la campagna di recupero degli oneri previdenziali per tutti i lavoratori dipendenti con retribuzione imponente erroneamente bloccata al massimale di cui all'art. 2, comma 18, della Legge n. 335/95 (cd. «Riforma Dini») pur in presenza di anzianità contributiva antecedente al 1996, ecco che con il messaggio n. 5062 del 31 dicembre 2020 l'Inps: a) ricostruisce le vicende di una storia vecchia di 25 anni; b) rende noto di aver «incrociato» solo in questi giorni, per la prima volta e con riferimento agli anni 2015/2016 non ancora prescritti, le informazioni da sempre presenti nei propri archivi provenienti dai flussi mensili Uniemens, nonché di aver rilevato inadempienze contestate con lo specifico modello di diffida in allegato al messaggio; c) chiede alle aziende di fornire controdeduzioni oppure di regolarizzare.

Il massimale contributivo in vigore dal 1° gennaio 1996, costituendo il limite di valore annualmente rivalutato oltre il quale la retribuzione non deve essere assoggettata al prelievo di contributi pensionistici (nel 2020 103.055,00), si applica esclusivamente ai lavoratori privi di anzianità contributiva al 1° gennaio 1996, ovvero coloro che abbiano optato per il regime contributivo (a decorrere dalla data di opzione). Per anzianità contributiva si intende il complesso degli accrediti, pur se registrati in gestioni diverse, relativi a rapporti di lavoro privati o pubblici, dipendenti o autonomi (con versamenti di contributi, in tal caso, presso le rispettive casse di previdenza), in Italia o all'estero, entro il 31 dicembre 1995. Sono inclusi i periodi di contribuzione figurativa, di contribuzione facoltativa, i riscatti, i trasferimenti gratuiti ed onerosi, nonché la contribuzione volontaria. L'assoggettamento al massimale contributivo fa sì che la retribuzione eccedente non debba essere soggetta a contribuzione pensionistica, costituendo base imponibile unicamente per le cd «contribuzioni minori» (cioè quelle non pensionistiche).

Ebbene, spesso i datori di lavoro non conoscono la decorrenza dell'anzianità contributiva del dipendente interessato, anche in presenza di sua autodichiarazione (come suggerito dalla circolare Inps n. 177/1996) posto che, in assenza di un modello ufficiale proposto dall'Istituto meglio se con obbligo di compilazione on line, i dati risultano il più delle volte incompleti o errati.

Per tacere poi della scarsa formazione/informazione degli operatori del settore (studi di consulenza, ced...) e i software paghe non abbastanza «intelligenti» per segnalare all'utente situazioni anomale. Ma anche, è giusto dirlo, la carenza di procedure interne di controllo da parte dell'Inps nonché il ritardo con cui sono iniziati gli «incroci» dei vari archivi dell'Istituto, che non hanno consentito ai datori di lavoro di prendere coscienza del problema ben prima di oggi, limitando al minimo le irregolarità.

Tutto ciò ha comportato situazioni fuori controllo, sia per un verso che per l'altro, con datori di lavoro di dipendenti non soggetti al massimale che per anni hanno versato i contributi pensionistici solo fino al massimale e nulla oltre; e viceversa datori di lavoro di dipendenti soggetti al massimale che invece hanno continuato a versare contributi in eccesso.

Di questo palese disagio si è ben reso conto l'Istituto che, dopo aver preso atto delle proporzioni non previste assunte dal fenomeno (probabilmente a causa dell'esponentiale incremento di domande di pensione di soggetti titolari di posizioni contributive irregolari) e aver corso affannosamente ai ripari, peraltro in piena emergenza non solo sanitaria e economica ma anche burocratica - per salvare dalla prescrizione quinquennale almeno parte dell'anno 2015, non solo ha concesso ai datori di lavoro che hanno erroneamente bloccato i versamenti al massimale 60 giorni in più per la regolarizzazione (90 anziché 30), ma addirittura ha applicato alle inadempienze riscontrate le sanzioni «leggere» per omissione, al posto di quelle ben più «pesanti» per evasione.

Il tutto, ovviamente, con la benedizione del Legislatore che, dopo aver già sospeso i termini di prescrizione dei versamenti contributivi causa Covid (art. 37, comma 2, Legge n. 27/2020) dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 ha ritenuto di doverli sospendere ulteriormente dal 1° gennaio 2021 al 30 giugno 2021 (art. 11, comma 9, dl. n. 183/2020 cd «milleproroghe»), consentendo così all'Istituto di fare tutto con molta più calma. Peccato che nel caso opposto (versamenti indebiti oltre il massimale) la prescrizione non si sospende: con messaggio n. 9869/2012, l'Inps aveva già chiarito che nella fattispecie, mancando il presupposto assicurativo, la relativa contribuzione è annullabile senza limite temporale ed è rimborsabile a domanda, perdendo la sua natura contributiva, nel rispetto della ordinaria prescrizione decennale. Tradotto: i versamenti indebiti del 2010 sono già definitivamente acquisiti dall'Istituto senza dar luogo ad alcuna prestazione.

© Riproduzione riservata

ItaliaOggi copyright - 2021. Tutti i diritti riservati

Le informazioni sono fornite ad uso personale e puramente informativo. Ne è vietata la commercializzazione e redistribuzione con qualsiasi mezzo secondo i termini delle [condizioni generali di utilizzo](#) del sito e secondo le leggi sul diritto d'autore. Per utilizzi diversi da quelli qui previsti vi preghiamo di contattare mfhelp@class.it

[Stampa la pagina](#) 